

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 32 ter**

*(Operazioni societarie)(1)(2)*

**1.** In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

**a)** il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;

**b)** è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

**c)** è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

**d)** il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all'articolo 32 bis per il periodo residuo.

**2.** I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015

**2** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.